



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Ing. MASSIMO PACE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
59	16/06/2025	5017	05

Oggetto:

D.Lgs. 152/06 art. 208 c. 15. Presa d'atto variante non sostanziale per adeguamento al D.M. 28 giugno 2024 n. 127 dell'impianto mobile di recupero rifiuti inerti non pericolosi - Benna frantumatrice Marca MB-Mod. BF 70.2 S4 - Matricola 26784 utilizzata con Escavatore Caterpillar -Modello 317 BLN.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a. sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 – Serie generale – è stato pubblicato il D. Lgs.vo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia Ambientale “;
- b. l’art. 208 del D.lgs. 152/06 disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;
- c. le procedure per l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’esercizio degli impianti di stoccaggio provvisorio e recupero rifiuti è regolamentata nella Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 8 del 15.01.2019;
- d. con Decreto Dirigenziale n. 44 del 02.05.2023, è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di un impianto mobile da adibire al recupero di rifiuti non pericolosi inerti, ai sensi del c. 15 dell’art. 208 del D. Lgs 152/06 e adeguamento End of Waste al D.M. 152 del 27.09.2022, Benna frantumatrice Marca MB-Mod. BF 70.2 S4 - Matricola 26784 utilizzata con Escavatore Caterpillar –Modello 317 BLN, alla Ditta ****OMISSIS****, Legale rappresentante il Sig. ****OMISSIS****, con sede legale nel Comune di **OMISSIS** (AV) alla Via *****OMISSIS*****, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Avellino, P.IVA n. **OMISSIS**;
- e. con nota del 02/04/2025, trasmessa via pec, acquisita dalla UOD in pari data al PG/2025/0167566, la Ditta ****OMISSIS**** ha presentato istanza di presa d’atto di variante non sostanziale per Adeguamento al Decreto MASE n. 127 del 28 giugno 2024 “Regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti dei rifiuti inerti” dell’autorizzazione rilasciata con D.D. n. 44 del 02.05.2023, allegando la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla DGRC n.8/2019;
- f. che la Ditta con nota dell’11.06.2025 acquisita dalla UOD in pari data al PG/2025/0291668 ha rinunciato al codice 17.08.02 chiedendone l’eliminazione dall’elenco dei codici riportati nella relazione tecnica EoW, allegata all’istanza succitata, per errata trascrizione;

PRESO ATTO CHE:

- il progetto di variante non sostanziale proposto consiste nell’adeguamento dell’impianto mobile di trattamento rifiuti inerti non pericolosi al Decreto 127/2024 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti dei rifiuti inerti”;

CONSIDERATO CHE:

- a. in data 26 settembre 2024 è entrato in vigore il Decreto MASE n. 127 del 28 giugno 2024, *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”*;
- b. ai sensi dell’art. 8 comma 1 del citato D.M. giugno 2024, n. 127 *“Ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore dell’aggregato recuperato, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore dello stesso, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006”*;
- c. con nota della Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Autorizzazioni Ambientali, acquisita dalla UOD il 28/03/2025 al PG/2025/0159240 veniva emanato il Regolamento recante disciplina della cessazione qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006. Direttiva per uniforme applicazione da parte degli uffici regionali. Adeguamento D.M. 127 del 28 giugno 2024, pubblicato su G.U. 11 settembre 2024;

- d. si può verificare che in sede di svolgimento della campagna con l'utilizzo dell'impianto in questione possa essere necessario utilizzare anche la fase di recupero dei rifiuti R13 e R12 e pertanto sarà cura della ditta, in sede di comunicazione della campagna, notiziare la UOD in merito alle operazioni R12 e R13;

RILEVATO CHE:

- a. la richiesta di autorizzazione di cui sopra si riferisce al seguente impianto mobile: impianto mobile costituito da Benna frantumatrice Marca MB-Mod. BF 70.2 S4 - Matricola 26784 utilizzata con Escavatore Caterpillar –Modello 317 BLN;
- b. il quantitativo massimo di rifiuti trattabili, sia che si tratti di un singolo codice EER che della somma di più codici EER, è riportato nella tabella seguente:

Potenzialità oraria max	Ore Lavorate h	Totale Giornaliero	Giorni Lavorativi Annuali	Totale Potenzialità Massima Annuale
20 mc/h	8	160 mc	300	48.000 mc
30 t/ora	8	240 t	300	72.000 t

La potenzialità massima è da ritenersi teorica e varia in base alle ore giornaliere di lavorazione, alle dimensioni dei rifiuti inerti non pericolosi da frantumare e dalle dimensioni dei prodotti finali richiesti come dal Decreto MASE n. 127 del 28/06/2024, dal DM 5.02.98 e s.m.i. e dalla norma specifica del DM 69 del 28 marzo 2018;

TENUTO CONTO:

- a. della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR 62/13, unitamente al Responsabile del procedimento;
- b. che sono state richieste alla Prefettura competente informazioni antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e la richiesta è agli atti;

VISTI

- a. l'art.208 del D. Lgs. 152 del 2006 e smi;
- b. la D.G.R.C. n. 8 del 15/01/2019;
- c. il D.D. n.44 del 02.05.2023;
- d. il Decreto MASE n. 127 del 28 giugno 2024 - Regolamento recante disciplina della cessazione qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006. Direttiva

per uniforme applicazione da parte degli uffici regionali. Adeguamento al D.M. 127 del 28 giugno 2024, pubblicato su G.U. 11 settembre 2024;
e. la D.G.R. n.179 del 10 aprile 2024;

Alla stregua dell'istruttoria e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, compiuta dal Responsabile del procedimento Per.Ind. Pasquale Matarazzo, resa in data 16/06/2025 con PG/2025/0297940, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessione di competenza di altri Enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, di:

1. **PRENDERE ATTO** dell'adeguamento dell'autorizzazione rilasciata con n. 44 del 02.05.2023 al Decreto MASE n. 127 del 28 giugno 2024, "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006, della Benna frantumatrice Marca MB-Mod. BF 70.2 S4 - Matricola 26784 utilizzata con Escavatore Caterpillar – Modello 317 BLN richiesto dalla Ditta ****OMISSIS****, con sede legale nel Comune di **OMISSIS** (AV) alla Via *****OMISSIS*****", iscritta presso la C.C.I.A.A. di Avellino, P.IVA **OMISSIS**, legalmente rappresentata dal Sig. Salvio Battista, per i seguenti codici EER:

EER	DESCRIZIONE	RIFIUTI INERTI ELENCATI NELLA TABELLA 1 DEL DECRETO MASE 127/2024 (Pichetto Fratin)	Operazione di recupero	OVE NON APPLICABILE IL DECRETO MASE 127/2024 DM 5_2_98	ALTRE NORME IN VIGORE CESSAZIONE RIFIUTI (EoW)
170101	Cemento	AMMESSO PER LA PRODUZIONE DI AGGREGATO RECUPERATO TAB 1 - DECRETO MASE 127/2024	R5	DM 5_2_98_ PUNTO 7.1.4	
170102	Mattoni	AMMESSO PER LA PRODUZIONE DI AGGREGATO RECUPERATO TAB 1 - DECRETO MASE 127/2024	R5	DM 5_2_98_ PUNTO 7.1.4	
170103	Mattonelle e ceramiche	AMMESSO PER LA PRODUZIONE DI AGGREGATO RECUPERATO TAB 1- DECRETO MASE 127/2024	R5	DM 5_2_98_ PUNTO 7.1.4	

170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (ovvero non contenente sostanze pericolose)	AMMESSO PER LA PRODUZIONE DI AGGREGATO RECUPERATO TAB 1 DECRETO MASE 127/2024	R5	DM 5_2_98_ PUNTO 7.1.4	
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (ovvero non contenente sostanze pericolose)	AMMESSO PER LA PRODUZIONE DI AGGREGATO RECUPERATO TAB 1 DECRETO MASE 127/2024	R5	DM 5_2_98_ PUNTO 7.6.4	NORMA SPECIFICA DM 69 DEL 28MARZO 2018
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	AMMESSO PER LA PRODUZIONE DI AGGREGATO RECUPERATO TAB 1 DECRETO MASE 127/2024	R5	DM 5_2_98_ PUNTO 7.3.1	
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 08 01	AMMESSO PER LA PRODUZIONE DI AGGREGATO RECUPERATO TAB 1 DECRETO MASE 127/2024	R5	DM 5_2_98_ PUNTO 7.11	
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (ovvero non contenente sostanze pericolose)	AMMESSO PER LA PRODUZIONE DI AGGREGATO RECUPERATO TAB 1 DECRETO MASE 127/2024	R5	DM 5_2_98_ PUNTO 7.1.4	
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiale da costruzioni (sottoposto a trattamento termico)	AMMESSO PER LA PRODUZIONE DI AGGREGATO RECUPERATO TAB 1 DECRETO MASE 127/2024	R5	DM 5_2_98_ PUNTO 7.4	

- che per le operazioni di recupero R12 e/o R13 si può verificare che in sede di effettuazione della campagna con l'utilizzo dell'impianto in questione possa essere necessario utilizzare anche la fase di recupero dei rifiuti R13 e R12 e che sarà cura della ditta in sede di comunicazione della campagna notificare la UOD in merito alle succitate operazioni;

2. **PRECISARE CHE** la presente autorizzazione si riferisce alle operazioni di recupero R5 (così come richieste nell'originario D.D. n. 44 del 02.05.2023) – dell'Allegato C Parte IV del D.Lgs. 152/06 e che la potenzialità dell'impianto è la seguente:

Potenzialità oraria max	Ore Lavorate h	Totale Giornaliero	Giorni Lavorativi Annuali	Totale Potenzialità Massima Annua
20 mc/h	8	160 mc	300	48.000 mc
30 t/ora	8	240 t	300	72.000 t

La potenzialità massima è da ritenersi teorica e varia in base alle ore giornaliere di lavorazione, alle dimensioni dei rifiuti inerti da frantumare e alle dimensioni dei prodotti finali richiesti come dal Decreto MASE n. 127 del 28/06/2024, dal DM 5.02.98 e s.m.i. e dalla norma specifica del DM 69 del 28 marzo 2018;

- Il presente provvedimento è soggetto a diffida, sospensione e successivamente a revoca nel caso non sia tempestivamente comunicato il cambio di Legale Rappresentante, la variazione dell'assetto societario, qualora risultino modifiche all'impianto non autorizzate, nonché nei casi di rilevata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata per la salute pubblica e l'ambiente, nonché nei casi di inosservanza delle prescrizioni, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate, come previsto dall'art. 208co. 13 del D.lgs. 152/2006 s.m.i.;
- la ditta pena il rischio di revoca dell'autorizzazione, dovrà comunicare tempestivamente a questa UOD eventuali stati di insolvenza da cui possano scaturire procedure concorsuali e/o di liquidazione ovvero altre situazioni di messa in pericolo del patrimonio generale della ditta e/o del soggetto che, relativamente alle campagne di attività, ha rilasciato la garanzia finanziaria (Azienda di Credito, Compagnia Assicurazione, ecc.);
- tutti gli Enti di riferimento provvederanno, per quanto di competenza, ad effettuare controlli e monitoraggi dell'impianto de quo, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo originario e integrato con l'adeguamento al Decreto 127/2024 "Regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti dei rifiuti inerti".

3. **STABILIRE CHE:**

- a. l'autorizzazione è sempre subordinata all'esito dell'informativa antimafia della Prefettura competente, per cui una eventuale informazione positiva comporterà la cessazione immediata dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione;
- b. la presente autorizzazione ha durata di 10 anni, decorrenti dalla data del precedente provvedimento D.D. n. 44 del 02.05.2023, e potrà essere rinnovata previa presentazione a questa UOD di apposita domanda, entro 180 giorni dalla scadenza, corredata da una relazione sullo stato di fatto dell'impianto, nonché degli eventuali provvedimenti assunti da altri Enti in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività e relativi a prescrizioni integrative o divieti;
- c. ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto dei codici EER oggetto della presente autorizzazione, in fase di svolgimento di campagna, la ditta dovrà rispettare tutto quanto previsto dal Decreto MASE n. 127 del 28 giugno 2024, "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006*", comunicando, agli Enti in indirizzo e alla scrivente UOD, la data della conclusione dell'attività di recupero allegando: Dichiarazione di conformità Allegato 3 (Articolo 5) e quanto previsto dall'Allegato 2 (Articolo 4) – Procedure D.M. 127/2024;
- d. per il codice EER 170302 "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301", qualora l'attività di recupero interessi unicamente tale tipologia di rifiuto, in materia End of Waste saranno applicate le disposizioni di cui al D.M. n. 69 del 28 marzo 2018; mentre, nel caso in cui l'attività di recupero coinvolga anche altri rifiuti, di cui all'Allegato 1 del DM n. 127/2024, le disposizioni da applicarsi sono quelle del D.M. n. 127/2024;
- e. per quanto concerne i rifiuti con codice E.E.R. 170504, non devono provenire da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica come indicato dall'art. 3 lettera a del D.M. 127/2024;
- f. in fase di comunicazione della campagna, la ditta dovrà descrivere, tra l'altro, le eventuali operazioni di recupero R13 e R12;
- g. ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui all'articolo 3 (Decreto MASE n. 127 del 28 giugno 2024), il produttore di aggregato recuperato preleva un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma UNI10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma UNI/TR11682. Tali campioni sono conservati presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione di cui al comma 2 che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati. Per le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla Tabella 5, il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato deve essere prelevato in conformità alla norma UNI 932-1. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico - fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e sono idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

4. FAR PRESENTE CHE

- la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta, autorizzazione etc. di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività;
- il Sig. ****OMISSIS**** Legale rappresentante della Società omonima è responsabile di quanto dichiarato nella documentazione allegata all'istanza de qua.

5. **RIBADIRE** alla ditta il rispetto delle prescrizioni contenute, inerenti alla gestione degli impianti e allo svolgimento delle Campagne di attività, nel Decreto Dirigenziale n. 44 del 02.05.2023, non in contrasto con il presente provvedimento;

6. **NOTIFICARE** il presente provvedimento alla Ditta ****OMISSIS****, Rappresentante legale Sig. ****OMISSIS****;

7. **TRASMETTERE** copia della presente autorizzazione, che ha validità sull'intero territorio nazionale:
- al Comune di Montemarano (AV);
 - all'Amministrazione Provinciale di Avellino;
 - all'Arpac di Avellino;
 - all'Asl di Avellino;
 - a tutte le Regioni d'Italia, con preghiera di trasmissione alle rispettive Province, nonché alle Province Autonome di Trento e Bolzano;
8. **INVIARE** il presente decreto, telematicamente, alla Regione Campania – Sezione Amministrazione Trasparente “regione Casa di Vetro” per la pubblicazione.

Si fa presente che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

ING. MASSIMO PACE